

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)</b> SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV) - ☎ 0422/815655 ☎ 0422/814578 E-mail <a href="mailto:TVIC88400X@Istruzione.it">TVIC88400X@Istruzione.it</a> – Posta Certificata: <a href="mailto:TVIC88400X@pec.istruzione.it">TVIC88400X@pec.istruzione.it</a> C.F. 94141320260 - Cod. Min.: TVIC88400X – SITO: <a href="http://www.icoderzo.edu.it">www.icoderzo.edu.it</a></p>
---	---

**Protocollo e data, vedasi segnatura**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Decreto 13 dicembre 2000, n. 430 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”

**VISTA** l’assenza di un collaboratore scolastico in servizio a scavalco nei plessi: Scuola infanzia di TRE PIERE / Scuola Primaria PARISE / Scuola Secondaria AMALTEO di questa Istituzione Scolastica;

**PRESO ATTO** che il comma 332 dell’art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che “A decorrere dal 1º settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) **personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza;**

**VISTA** la nota MIUR prot. 2116 del 30/09/2015 “chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all’art. 1, commi 332 e 333 della Legge n. 190/2014”;

**PRESO ATTO** del piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;

**PRESO ATTO** delle attività didattiche programmate in tutti i plessi dell’Istituto;

**CONSIDERATO** che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, la sorveglianza sugli alunni allergici in mensa, la corretta procedura della somministrazione farmaci e la presenza di personale formato per la prevenzione incendi e il pronto soccorso, a causa anche delle strutture architettoniche estese, con numerosi servizi;

**CONSIDERATO** che nei plessi di servizio del collaboratore assente sono presenti alunni con disabilità con gravità accertata (art. 3, c. 3, legge 104/92) e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nei plessi;

**CONSIDERATA** l’impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l’assegnazione di ore eccedenti ad altri collaboratori scolastici;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire condizioni igieniche adeguate nei plessi in questione;

**VERIFICATA** l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente nei 3 plessi, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre sedi dell'istituto;

**VERIFICATA** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la sua continuità è indispensabile;

**VERIFICATA** l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente, **a garanzia dei diritti, costituzionalmente garantiti, all'istruzione, alla sicurezza e all'incolumità dei piccoli allievi;**

**DETERMINA**

**di autorizzare il conferimento di una supplenza breve dal 18/09/2025 al 30/09/2025.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**  
C=IT  
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo **94141320260**